COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO - AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

XCIV.

SEDUTA DI MARTEDÌ 7 AGOSTO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MIGLIORI

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato. (1518) 1025

PRESIDENTE . 1025, 1027, 1029, 1030, 1031, 1032

TURCHI 1026, 1028, 1030, 1032

MOLINAROLI, *Relatore* 1026, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032

SAILIS. 1026

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri* 1026, 1028, 1029, 1031, 1032

NUMEROSO. 1029

La seduta comincia alle 9.

RUSSO CARLO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sullo stato giuridico del salariati dello Stato. (1518).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

Abbiamo già esaminato i primi nove articoli del provvedimento. Passiamo all'articolo 10 che è così formulato:

« Ai salariati « temporanei », ove siano assegnati alla 1ª, 2ª e 6ª categoria, va attribuita, all'atto dell'ammissione:

a) la 5ª classe di paga, se riportino 19/20;
c) la 3ª classe di paga, se riportino 18/20;
d) la 2ª classe di paga, se riportino 17/20;
e) la 1ª classe di paga, se riportino 16/20.

« Non ottengono l'ammissione i candidati i quali, nell'esecuzione della prova d'arte o un punteggio inferiore ai 16/20, punteggio che non può dar titolo neppure all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili.

« Ai salariati « temporanei », assegnati, invece, alle categorie 3ª, 4ª e 7ª va attribuita, in ogni caso, la classe di paga iniziale della rispettiva categoria ».

Alcuni emendamenti a questo articolo sono accantonati perché dipendono dall'approvazione dell'articolo 1. Vi è, peraltro, un emendamento Turchi che può essere esaminato subito. Ne do lettura:

« *Al secondo comma, aggiungere dopo le parole*: ...riportino un punteggio inferiore ai 16/20..., *le parole*: In tal caso, e sempre che abbiano riportato un punteggiore non infe-

riore a 14/20, hanno titolo all'ammissione in categorie inferiori nelle quali eventualmente risultassero posti disponibili. Ai salariati temporanei di cui al comma precedente, è attribuita la prima classe di paga nella categoria alla quale vengono assegnati ».

TURCHI. In un altro articolo del disegno di legge, la sufficienza è fissata in 12/20. Ora a me pare che fissare a 16/20 il limite per poter essere inquadrati nella prima categoria, sia un criterio che possa anche essere accolto; però, avendo fissato la sufficienza a 12/20, si può ipotizzare il caso che nessuno raggiunga i 16/20 e che alcuni concorrenti riportino un punteggio che supera di poco i 12/20. Se si ritiene quindi che bastano i 12/20 per poter avere la sufficienza, non si capisce perché, non raggiungendo i 16/20, non si possa entrare alla seconda categoria. Ora, le quotazioni che si ottengono in un concorso sono determinate da una quantità di fattori, per cui talvolta a quel punteggio non corrisponde una qualifica effettiva. Mentre, se vi sono posti vacanti — questo è il caso ipotizzato dall'emendamento — nella seconda categoria e vi sono dei concorrenti che nel concorso per la prima categoria hanno raggiunto un punteggio non inferiore a 14/20 (quindi superiore al limite stabilito per la sufficienza) pare a me che sia un atto di giustizia includerli nella seconda categoria. Il che non danneggia gli aspiranti alla seconda categoria, in quanto si ipotizza il caso che siano rimasti posti vacanti nella seconda categoria, evidentemente dopo che siano stati esperiti gli esami per la 2ª categoria.

MOLINAROLI, *Relatore*. Con questo emendamento — che fa il parallelo con un altro analogo, che abbiamo già visto nei giorni scorsi e che non è stato approvato — si lascia aperta la possibilità a quelli che non hanno raggiunto i 16/20 di entrare nella categoria inferiore. Secondo me questa norma finisce per frustrare il valore del concorso. Si permetterebbe cioè a coloro che non sono riusciti ad entrare dalla porta, di entrare dalla finestra, sia pure in una categoria inferiore. Tutto questo non solo significa cambiare un po' l'ordinamento vigente, ma porta anche a degli inconvenienti dal lato dell'equità. Il supporre che chi non è idoneo ad entrare nella prima categoria possa essere idoneo per la seconda, è una conclusione un po' priva di fondamento. Si verrebbe poi a ledere il diritto di quanti altri, attraverso il concorso alla seconda categoria, potrebbero risultare in posizione migliore di questi, non risultati idonei per la prima.

Per queste considerazioni di ordine generale, e per far salvo il criterio giuridico dei concorsi, non mi sembra opportuno l'emendamento.

SAILIS. Vorrei un chiarimento dall'onorevole Turchi: se quelli che hanno raggiunto i 14/20 sono più dei posti vacanti nella categoria inferiore, quanti e quali dovrebbero essere gli inclusi?

TURCHI. Per quello che mi consta, nei concorsi non si procede per punti interi, ma per decimali. Quindi si comincerà ad includere coloro che hanno un punteggio maggiore secondo i decimali; esauriti i posti vacanti, non entra nessun altro.

MOLINAROLI, *Relatore*. Debbo ricordare ancora all'onorevole Turchi che la situazione del Titolo I è differente da quella del Titolo III. Adesso noi stiamo trattando l'ordinamento giuridico generale e stabiliamo le norme tassative, che costituiscono l'ordinamento futuro per la disciplina di tutta la materia. Quando saremo al Titolo III, noi vedremo delle norme molto diverse da quelle attuali e anche contrastanti con esse; ma non dovremo spaventarci, perché ci troveremo in sede di norme transitorie. È evidente che nelle norme transitorie, dovendo sistemare le situazioni più difficili, più caotiche, più arbitrarie, per un insieme di circostanze faremo qualche norma difforme in via equitativa e di sanatoria.

Quindi non prendiamo le mosse da quelle che saranno le disposizioni transitorie per regolare queste, che debbono essere tassative. Quelle dell'ultimo titolo sono norme che serviranno a mettere in sesto quella massa che si trova in una certa posizione; in quella sede le norme equitative stanno bene, mentre in quest'altra sede starebbero male.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Mi pare che l'emendamento Turchi non possa essere accolto. Le ragioni le ha già dette sostanzialmente l'onorevole Molinaroli, il quale ha messo in rilievo che altra cosa è la norma dell'articolo 22, inserita nelle disposizioni transitorie che hanno il fine di regolarizzare la posizione di fatto dei salariati attualmente in servizio ai fini del loro inquadramento definitivo, e altra cosa è la norma dell'articolo 10, che stiamo discutendo, la quale tende a disciplinare il futuro, cioè tende a disciplinare il regime normale delle ammissioni in servizio. È logico che i metri debbano essere diversi, perché, se là si tratta di sanare una situazione di fatto esistente, qui si tratta, invece, di disciplinare nel modo che si ritiene

più conveniente alle esigenze del servizio, quelli che sono gli estremi per l'ammissione nella categoria.

Ma, a parte questo rilievo, anche da un punto di vista sostanziale mi sembra che non possa essere accolto l'emendamento dell'onorevole Turchi. Infatti, innanzi tutto, per poter avere un significato concreto, questo emendamento dovrebbe essere completato nel senso di far riferimento non soltanto alla categoria superiore e alla categoria inferiore, ma anche allo stesso mestiere. Perché evidentemente la possibilità che l'onorevole Turchi prospetta non potrebbe essere se non in riferimento a quella stessa categoria di mestiere, il che qui non è detto, ma deve logicamente intendersi. Colui che fa un concorso per armaiuolo, e ottiene i 14/20, potrà essere tutto al più aiuto armaiuolo. Ma anche con questa precisazione, sembra a me che la proposta non possa essere accolta, perché in sostanza questa presupporrebbe che ci fossero effettivamente identità di mansioni anche nell'interno del mestiere. Il che non è, perché alle volte, chi nell'ambito di uno stesso mestiere svolge mansioni di una categoria inferiore, deve avere certe capacità di natura non sempre uguali a quelle dell'operaio che nello stesso campo ha mansioni di grado superiore.

Quindi, il passaggio alla categoria inferiore del mestiere potrebbe portare ad ammettere ad un mestiere una persona che non ne ha l'attitudine.

Concludendo a me sembra che le preoccupazioni dell'onorevole Turchi si possano risolvere, anche senza dirlo nella legge, attraverso circolari e norme interne dell'amministrazione. Quei tali che nel concorso del grado superiore non hanno potuto piazzarsi, pur avendo ottenuto l'idoneità, parteciperanno a prove successive per il concorso del grado inferiore; e se in questo riveleranno la loro attitudine e capacità, entreranno per una porta maestra, attraverso questa prova pratica. Bisogna anche preoccuparsi di non sacrificare le aspettative legittime di quegli operai temporanei della categoria inferiore, i quali, se non in quell'anno, nell'anno successivo potrebbero maturare il diritto per partecipare alle prove per operai permanenti nella stessa categoria e che si vedrebbero invece sottratti i posti da altri, provenienti da una categoria diversa, e che magari non hanno la dovuta capacità.

Prego quindi la Commissione di non accogliere l'emendamento dell'onorevole Turchi.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione. Torno a ripetere che gli emendamenti di forma, proposti dall'onorevole Molinaroli, rimangono accantonati, in quanto riecheggiano la questione che fa capo all'articolo 1 e saranno quindi esaminati in prosieguo.

Pongo in votazione l'emendamento Turchi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo dianzi letto.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 11:

« Ai salariati di ruolo, assegnati alle categorie 1ª, 2ª e 6ª, che provengano, quali operai temporanei, da categoria inferiore, o dalla stessa, viene assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere la nomina medesima, con l'osservanza dei criteri indicati al 1° comma del precedente articolo 10.

« Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente alla nomina, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno *ad personam* non utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi, di cui al seguente articolo 12.

« Ai salariati permanenti, assegnati alla 2ª categoria, che provengano, quali temporanei, dalla 1ª categoria, viene, parimenti, assegnata, all'atto della nomina, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte o nell'esperimento pratico sostenuti per ottenere la nomina stessa, incrementata di tanti avanzamenti per quanti ne avevano maturati nella categoria di provenienza, entro il limite della paga massima della 2ª categoria cui vengono assegnati.

« Rimane fermo il principio, sancito dall'articolo 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, numero 585, per effetto del quale, per accedere alla paga massima della 1ª e 2ª categoria, è richiesta la qualifica di « ottimo » nell'ultimo quinquennio.

« Ai salariati permanenti, assegnati alla 3ª categoria, se provenienti da categorie inferiori, quali temporanei, viene assegnata, all'atto della nomina, la paga che, per entità, risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza.

« A detti salariati, ove provengano dalla medesima categoria, viene conservata la stessa paga in godimento all'atto della nomina.

« Qualora, invece, tali salariati provengano da categoria superiore, viene attribuita, al-

l'atto della nomina, la classe di paga spettante ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne competono in relazione alla anzianità di servizio da ciascuno posseduta.

« Alle salariate permanenti assegnate alla 7ª categoria vanno applicati, per la determinazione della paga all'atto della nomina, gli stessi criteri di cui ai precedenti commi 6° e 7°, a seconda che dette salariate provengano dalla stessa categoria o dalla 6ª categoria; alle salariate stesse, ove provengano dalla 5ª categoria, va assegnata la classe di paga iniziale.

« Ai salariati permanenti, all'atto della nomina nel gruppo dei capi operai, sorveglianti e simili, viene assegnata la classe di paga iniziale del gruppo medesimo ».

Anche su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti dal relatore e dall'onorevole Turchi.

MOLINAROLI, *Relatore*. Gli emendamenti da me proposti a questo articolo vanno accantonati.

C'è invece un emendamento dell'onorevole Turchi, il quale al quarto comma, propone di sostituire alla dizione: « è richiesta la qualifica di ottimo nell'ultimo quinquennio », quest'altra dizione: « è richiesta la qualifica di ottimo o distinto nell'ultimo triennio ».

Io non ho difficoltà ad accettare la limitazione per il tempo, ma non la introduzione della nuova qualifica.

Non mi sembra opportuno diminuire la qualifica di merito e penso che si debba perciò mantenere la sola qualifica di « ottimo ».

Mi sembra poi che debba essere modificata la fraseologia dell'articolo, perché è curioso stabilire in un articolo di legge che « rimane fermo il principio... ». Sarebbe meglio dire: « rimane fermo il disposto... ». Ma tale modifica si farà in sede di coordinamento.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Secondo me la riduzione da cinque a tre anni, importa un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro.

TURCHI. Debbo osservare che qui si prevedono delle disposizioni molto più drastiche e severe che non per gli impiegati, il che non è giusto. Io accedo alla proposta del relatore della riduzione da un quinquennio a un triennio, ferma restando la qualifica di « ottimo »; ma non potrei accettare in nessun modo il disegno di legge nella formulazione governativa, in quanto, mentre per gli impiegati — se non erro — è previsto un quadriennio di qualifica di « ottimo », per gli operai si vorrebbe addirittura un quinquennio. Cinque anni sono un po' lunghi e non è difficile incorrere in una piccola infrazione e giuocarsi la qualifica di ottimo. Si può ipotizzare il caso di un operaio che per quattro anni ha ottenuto la qualifica di « ottimo » e che nel quinto anno ottiene quella di « distinto »; per questo dovrebbe restare nelle condizioni in cui si trova.

Posso riconoscere che molte volte non c'è un eccessivo rigore nel conferimento delle note di qualifica: però, se noi stabiliamo tre anni di ottimo, mi pare che ci siamo cautelati abbastanza e non abbiamo preoccupazione di aver largheggiato per aprire la via a tutti quelli che possono essere meritevoli.

Invito il rappresentante del Governo a non preoccuparsi troppo, perché un triennio non è tanto breve e lo Stato è abbastanza cautelato, senza che da parte nostra rimanga il rammmarico di stabilire una norma che può danneggiare seriamente coloro che hanno diritto di fare la loro carriera.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Debbo innanzi tutto rettificare l'impostazione finale dell'onorevole Turchi. Non è che noi qui stabiliamo una norma; rimane fermo il principio che — sia pure con logica critica alla sua pomposa forma — ha messo in rilievo l'onorevole Molinaroli. Vale a dire che è una norma non introdotta oggi, ma vigente dal 1946; norma che nel 1946 è stata introdotta precisamente per porre un fermo a una serie di inconvenienti che si verificavano e che avevano assunto in alcuni settori il carattere di veri e propri abusi.

In sostanza la questione è questa: c'è una progressione di paga per gli appartenenti a una categoria determinata con una stessa qualifica; per cui, restando ferma la qualifica, restando ferma la categoria, corrispondentemente ad un certo periodo di anzianità si applica quello che per gli impiegati è lo scatto superiore. Qui, invece dello scatto, abbiamo la classe di paga. Classi di paga che non sono poche, perché ne vediamo menzionate cinque.

Ora, la norma di cui si discute, non ha riferimento a tutte le categorie, ma soltanto alla prima e alla seconda categoria, cioè agli operai che hanno una qualifica e una posizione più elevata. Hanno quindi anche delle necessità di qualifica maggiori. Con riferimento a questo, si stabilisce che essi hanno tutti i regolari scatti, però l'ultimo scatto, quello che li porta al massimo, possono aver-

lo solo se hanno cinque anni di servizio con la qualifica di «ottimo ».

Questa non è una norma che possa destare le preoccupazioni di cui parla l'onorevole Turchi, perché, con « ottimo » o senza « ottimo », possono arrivare fino al penultimo grado. Inoltre non è detto che tutti questi cinque anni debbono essere stati passati nella classe inferiore; possono essere stati passati nel penultimo o nel terz'ulimo grado.

In via di principio posso pure ammettere che cinque anni di « ottimo » possano non essere necessari; però si tratta di una esigenza che è stata sentita molto, anche in relazione alla troppa facilità con cui si dà la qualifica di « ottimo »; è stata sentita dal 1946 fino a oggi; non possiamo modificarla ora, senza preoccuparci delle conseguenze di carattere finanziario che ne deriverebbero. Con questo sistema la classe superiore di paga sarebbe attribuita a un numero di persone in più, rispetto a quelle che oggi possono averla, perché si abbrevierebbe il periodo di due anni. Il che importa una conseguenza finanziaria — non so di quale rilievo — a carico dello Stato.

Se quindi la Commissione si orientasse nel senso di consentire la riduzione da cinque a tre anni, sarebbe assolutamente indispensabile che su questo punto venisse richiesto il parere della Commissione finanze e tesoro della Camera.

PRESIDENTE. Io domando all'onorevole Turchi: come facciamo, mantenendo l'architettura dell'articolo, a introdurre la modifica?

MOLINAROLI, *Relatore*. L'osservazione è più che fondata. Io anche, pur essendo favorevole all'emendamento per quanto riguarda il triennio, riconosco che bisogna modificare la struttura del comma; non si può infatti dire: « Fermo restando il principio... » e poi modificare la disposizione. Non si può richiamare un complesso organico di disposizioni e poi violarle.

Quanto all'osservazione di ordine finanziario fatta dall'onorevole Lucifredi, essa è giusta, ma molto potenzialmente. Può verificarsi in futuro che l'anticipazione del passaggio porti in quel tempo un maggiore aggravio: ma se dovessimo preoccuparci dal punto di vista finanziario di tutto quello che può importare a distanza di tempo una qualunque variazione di minima entità, non potremmo più andare avanti.

Quindi, modificata l'architettura dell'articolo in questo comma, si potrebbe stabilire in triennio invece del quinquennio.

NUMEROSO. Io propongo di eliminare questo richiamo al principio sancito dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 dicembre 1946. Il richiamo, se il comma si mantiene così, è perfettamente inutile. Propongo di sostituire tutto il quarto comma con quest'altro: « Per ottenere la paga massima della prima e seconda categoria, è richiesta la qualifica di « ottimo » nell'ultimo triennio ».

Aderisco quindi alla proposta dell'onorevole Turchi della riduzione da cinque anni a tre anni. Mi pare che su questo punto non si possa parlare di un necessario intervento della Commissione finanze e tesoro, perché evidentemente i posti organici della prima e della seconda categoria sono già stabiliti e non vi sarà un aumento di spesa per effetto del passaggio. I posti organici della prima e della seconda categoria sono un dato di fatto che non viene cambiato.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*. Ritengo che l'onorevole Numeroso non abbia tenuto presente che l'onere di spesa è in relazione non ai numeri dei posti di ruolo, ma alla diversa paga corrisposta a coloro che si trovano nell'interno del ruolo. Se la paga superiore è di mille lire, accelerando di due anni il passaggio alla classe superiore di paga, verranno corrisposte le mille lire due anni prima. Restando fisso il numero dei posti di ruolo, si accelera la progressione alla classe più elevata e si ha un onere maggiore.

PRESIDENTE. Io penso che, avendo altri punti sospesi e non potendo per ora esaurire questa discussione, convenga sentire il parere della Commissione finanze e tesoro. Se non vi sono opposizioni così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Pongo allora in votazione l'articolo 11, accantonando il comma quarto e il comma ottavo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12:

« Gli aumenti di paga, per tutti i salariati di ruolo e « temporanei », hanno luogo secondo l'ordine di progressione delle classi di paga, stabilito dalla tabella *A* allegata al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585, e successive modificazioni, per la rispettiva categoria (o « gruppo » per i capi operai, sorveglianti e simili), dopo un periodo di permanenza in ciascuna classe di paga, che è bien-

nale, per chi abbia conseguito nei due anni la qualifica di « ottimo » o di « distinto », e triennale per chi non abbia riportato nel biennio tale qualifica, ma sia stato classificato almeno « buono » in ciascun anno del triennio.

« Però, per conseguire la paga « massima » del rispettivo gruppo o categoria, i capi operai, sorveglianti e simili, gli operai specializzati (1ª categoria) e gli operai qualificati (2ª categoria) debbono contare, in ogni caso, un triennio di permanenza nella paga immediatamente inferiore alla « massima », ed inoltre, aver conseguito ininterrottamente, negli ultimi 5 anni, la qualifica di « ottimo ».

Su questo articolo vi è un emendamento del relatore relativo all'ultimo comma, che propone la riduzione dei cinque anni a tre anni; e, sempre sull'ultimo comma, un emendamento dell'onorevole Turchi che propone di aggiungere alla qualifica di « ottimo » anche quella di « distinto ».

MOLINAROLI, *Relatore*. Io resto dell'avviso già espresso a proposito dell'articolo 11: sono favorevole alla riduzione dei cinque anni a tre anni, ma penso che si debba mantenere la qualifica quale è prevista dal disegno di legge.

Anche questo articolo subirà la stessa sorte dell'articolo 11, perché relativamente alla riduzione dei cinque anni a tre anni risorge la difficoltà già affiorata per l'articolo precedente. Siccome discutendo sull'articolo 11, abbiamo stabilito di sentire su questo punto il parere della Commissione finanze e tesoro, dobbiamo seguire la stessa linea anche per questo articolo. Resta fermo per altro che il relatore è favorevole alla riduzione del periodo di tempo, mantenendo la sola qualifica di « ottimo », senza aggiungere quella di « distinto ».

TURCHI. Sono d'accordo. Mi pare che non possiamo adottare una decisione diversa da quella che abbiamo adottato in precedenza per l'articolo 11. Rinuncio poi al mio emendamento relativo alla qualifica.

PRESIDENTE. Allora anche per questo articolo, bisogna chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro.

Pongo in votazione l'articolo con questa riserva.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13:

« I passaggi di salariati « temporanei » a categorie superiori non di ruolo possono essere effettuati solo in occasione di concorsi pubblici per l'ammissione di salariati temporanei.

« Le singole amministrazioni hanno sempre facoltà di limitare in parte l'ammissione a detti concorsi al personale salariato già in servizio e di richiedere particolari requisiti tecnici.

« Ai salariati che, partecipando a detti concorsi, risultino vincitori, viene attribuita la classe di paga in conformità dei seguenti criteri:

1°) se transitati nelle categorie prima, seconda, sesta, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passagio in tali categorie, con la osservanza dei criteri già indicati nel precedente articolo 10.

« Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente al transitamente alla categoria superiore, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno *ad personam*, *riassorbirebbe* con gli avanzamenti successivi;

2°) se transitati nelle categorie terza e quarta, la classe relativa alla paga che, per entità, risulti immediatamente superiore alla paga goduta nella categoria di provenienza ».

Su questo articolo vi sono soltanto emendamenti dell'onorevole relatore.

MOLINAROLI, *Relatore*. Sono tutti emendamenti condizionati all'approvazione dell'articolo primo. Essi, quindi, debbono rimanere accantonati.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 13, salvo le modifiche di forma che verranno apportate in sede di coordinamento.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14:

« I passaggi di salariati di ruolo a categorie superiori possono venire effettuati soltanto in occasione di concorsi banditi per il conferimento di posti di ruolo.

« A tali salariati, ove risultino vincitori, va attribuita, in ogni caso, la classe di paga spettante in relazione al punteggio riportato nella prova d'arte, o nell'esperimento pratico, sostenuti per ottenere il passaggio in tali categorie.

« Qualora la relativa paga risulti inferiore a quella già in godimento anteriormente al transitamento nella categoria superiore, la differenza verrà loro conservata a titolo di assegno *ad personam*, utile a pensione e riassorbibile con gli avanzamenti successivi ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15:

« Qualora, per soppressione o riduzione di servizi, si verifichi l'impossibilità di utilizzare personale salariato non di ruolo nel mestiere proprio della categoria di appartenenza, è data facoltà alle amministrazioni centrali, ove le esigenze delle lavorazioni lo consentano, di impiegare detto personale per l'espletamento di mansioni proprie di mestieri appartenenti a categorie inferiori.

« In tal caso le Amministrazioni centrali provvederanno, all'atto del rinnovo del contratto di lavoro, ad attribuire al personale stesso la nuova qualifica, propria dell'attività di ciascuno esercitata, inquadrandolo nella relativa categoria con l'assegnazione della classe di paga spettante ai sensi del precedente articolo 10, incrementata di tanti avanzamenti quanti ne spettano in relazione all'anzianità di servizio posseduta.

« Ove, poi, entro il periodo massimo di due anni dalla data del rinnovo del suddetto contratto di lavoro, il personale medesimo possa nuovamente trovare utile impiego nella categoria di provenienza, sarà, a tutti gli effetti, reintegrato nella categoria stessa, prescindendosi dalle formalità previste dall'articolo 7 della presente legge e con la valutazione, ai fini dell'inquadramento economico, del servizio temporaneamente reso nella categoria inferiore.

« Oltre tale termine, la eventuale restituzione alla categoria di provenienza comporterà sempre, prescindendosi dalle formalità di cui al precedente comma, l'assegnazione della classe di paga iniziale, incrementata di tanti avanzamenti per quanti sono i bienni di servizio resi nella categoria stessa, precedentemente al transitamento nella categoria inferiore, e quelli resi in quest'ultima categoria.

« Sia i salariati permanenti che i temporanei non possono rifiutarsi di svolgere, temporaneamente, mansioni proprie di mestiere appartenente a categorie inferiore, qualora ciò sia richiesto da effettive, eccezionali e contingenti esigenze di servizio.

« In tal caso, però, nessun mutamento viene apportato all'inquadramento economico professionale di detti salariati ».

Su questo articolo vi sono alcuni emendamenti del relatore e uno dell'onorevole Turchi.

MOLINAROLI, *Relatore*. Il mio primo emendamento all'articolo 15 riguarda le ultime parole del primo comma: invece di dire: « ... per lo espletamento di mansioni proprie di mestieri appartenenti a categorie inferiori », io propongo che si specifichi: « appartenenti a categorie immediatamente inferiori », per evitare che si scenda troppo in basso e si pretendano anche eventualmente prestazioni di categorie che possono essere all'ultimo gradino. È una precisazione che mi sembra opportuna. Al penultimo comma, poi, oltre agli emendamenti di forma e a quelli che si renderanno necessari in sede di coordinamento, laddove si dice: « appartenente a categoria inferiore », io propongo che si specifichi: « a categoria immediatamente inferiore » e si aggiunga « o superiore », per analogia a quanto già espresso nel primo comma, ed anche perché possa essere richiesta precisamente qualche cosa che sia a contatto del limite a cui si riferisce la categoria in cui uno è inserito senza dar luogo a recriminazioni, da una parte o dall'altra.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Qui si dovrebbe inserire il problema di cui si era parlato l'altra volta relativo al trattamento economico di chi ha le funzioni del grado superiore. Se c'è una sede per discutere il problema, è questa.

Per quanto si riferisce agli emendamenti proposti dall'onorevole Molinaroli, sono d'accordo.

MOLINAROLI, *Relatore*. L'onorevole sottosegretario si riferisce a un primo emendamento dell'onorevole Turchi all'articolo 2, che voleva equiparare la qualifica con la mansione corrispondente.

La questione sul principio dell'eventuale equiparazione di una qualifica a una mansione analoga o quasi corrispondente, ritenevo che potesse considerarsi superata perché questa impostazione non risponderebbe al criterio rigoroso dello stato giuridico. È una questione importante e chiedo che si rinvii la discussione su di essa.

PRESIDENTE. L'articolo 15 viene quindi accantonato e sarà esaminato in altra seduta.

Vi è ora un articolo 15-*bis* proposto dall'onorevole Turchi:

« Le disposizioni che consentono l'elevazione dell'anzianità di servizio utile agli effetti degli aumenti periodici di retribuzione per meriti di guerra, sono estese al personale salariato di ruolo e non di ruolo ».

TURCHI. Questo articolo che mi è stato suggerito dagli interessati, pone in luce una deficienza delle norme che disciplinano il regolamento di qualifiche, titoli, ecc., per i dipendenti dello Stato, perché negli enti locali il diritto all'anticipazione sugli scatti di stipendio per meriti di guerra viene riconosciuto sia agli impiegati che ai salariati. Per i dipendenti dello Stato, invece, questo diritto viene riconosciuto solo agli impiegati. L'articolo 15-*bis* tende appunto a porre sullo stesso piano salariati e impiegati.

MOLINAROLI, *Relatore*. Io non credo che avvenga quella sperequazione tra salariati e impiegati cui ha accennato l'onorevole Turchi. I meriti conseguiti in seguito alla situazione bellica devono valere anche per i salariati. È sottinteso, naturalmente, che io sono favorevole a questo emendamento qualora non fosse come io penso.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Quanto al concetto, anche io sono perfettamente favorevole.

Devo però dichiarare che, assunte informazioni presso gli uffici che trattano questa materia, mi è stato detto che la norma è superflua, in quanto la disposizione esiste già in un complesso di norme relative alle provvidenze a favore dei combattenti. Allo stato attuale delle cose, gli unici per i quali non c'è questa equiparazione sono gli operai giornalieri e occasionali, per i quali però il problema non si pone perché non ci sono per essi né scatti né aumenti periodici. Per tutti gli altri la disposizione è già contenuta nelle norme in vigore. Pregherei perciò l'onorevole Turchi di prendere nuovamente contatto con gli interessati che gli hanno sottoposto il problema per farsi meglio documentare, al fine di chiarire se è esatta la loro versione, nel quale caso io sono favorevole all'accoglimento dell'articolo 15-*bis*.

PRESIDENTE. Allora anche l'articolo 15-*bis* resta accantonato in attesa di maggiori chiarimenti.

MOLINAROLI, *Relatore*. Proporrei di rinviare la discussione. Poiché spesso procediamo ad accantonamenti, per non perdere del tempo, considerato che, di fatto, il Comitato ristretto non si è più potuto riunire per esprimere il proprio pensiero sui vari emendamenti, riterrei opportuno che sia lasciato il tempo per esaminare tutte le questioni.

Credo convenga vedere quanto prima se sia possibile orientarci sulla decisione definitiva riguardo agli emendamenti sostanziali, cioè all'impostazione dell'ordinamento stesso.

PRESIDENTE. In effetti l'articolo 1 non risolto rappresenta un peso troppo grave.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. In sostanza il relatore propone di soprassedere per poter riprendere e risolvere nella prossima riunione tutti i problemi lasciati in sospeso.

MOLINAROLI, *Relatore*. Cercherò anche di procurarmi i dati che possano servire ad impostare in modo esatto quelle due questioni generali ed avere quegli elementi di fatto che possano indurci a prendere una o un'altra decisione.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,40.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI